

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

00000000000000000000000000000000

- 7 MAG. 2004

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

- 7 MAG. 2004

ADDI NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212
ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	LANNARELLI	Antonello	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Bruno	"
ABICELLO	Andrea	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
D'ONISI	Armando	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Marco	"
GARGANO	Giulio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI
..... OMISSIS

ASSENTI: Storace - Verzaschi

- 379 -

DELIBERAZIONE N.

OGGETTO:

L.R.n.35 del 12/8/1996. Approvazione schema di convenzione tra la Regione Lazio e Citecittà Holding per l'attivazione di un servizio di Lazio Film Commission



379 = 7 MAG. 2004

Oggetto: L.R. n. 35 del 12/8/1996. Approvazione schema di convenzione tra la Regione Lazio e Cinecittà Holding per l'attivazione di un servizio di Lazio Film Commission

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Cultura, ^{SPETTACOLO} Sport e Turismo;

VISTA la legge regionale 12/8/1996, n. 35 istitutiva del Centro Audiovisivo della Regione Lazio e successive modificazioni;

VISTA la legge regionale 27 febbraio 2004, n.2, recante: "Legge finanziaria regionale 2004";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 6 febbraio 2004, n. 74, che presenta sul capitolo GI 1503 del Bilancio 2004 la sufficiente disponibilità;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 19 marzo 2004 n. 196 recante "L.R. n. 35 del 12/8/1996. Modalità e criteri per la formulazione dei programmi annuali d'intervento del Centro Audiovisivo della Regione Lazio";

RITENUTO necessario dare esecuzione, tramite un'apposita convenzione, al Protocollo d'intesa tra Regione Lazio e Cinecittà Holding spa, approvato con deliberazione n. 1349 del 19.12.2003 e successivamente sottoscritto dalle parti, per la realizzazione del servizio di Film Commission nel Lazio al fine di favorire il coordinamento, lo sviluppo e la promozione delle attività cinematografiche all'interno del Lazio;

VISTO che Cinecittà Holding ha già avviato da gennaio 2004 l'attività di Lazio Film Commission mettendo a disposizione, all'interno di Cinecittà, locali adeguati, realizzando e mettendo in rete un data base di immagini e informazioni sulle location disponibili nel territorio laziale per riprese audiovisive, realizzando e aggiornando il sito internet WWW.laziofilmcommission.it, istituendo una rete di contatti con tutti i comuni del Lazio per agevolare e promuovere la produzione cinematografica, televisiva e audiovisiva sul loro territorio;

RITENUTO di procedere all'approvazione dello schema di Convenzione sopra citato;

CONSIDERATO che la presente Deliberazione non è soggetta a concertazione; CON LE PARTI SOCIALI

all'unanimità

DELIBERA

10 MAG. 2004



1. le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare lo Schema di convenzione Regione Lazio e Cinecittà Holding spa per l'attivazione di un servizio di Lazio Film Commission così come riportato nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di autorizzare il Direttore del Dipartimento Sociale a sottoscrivere la Convenzione;
4. di provvedere con successiva determinazione all'impegno delle somme necessarie.

IL VICE PRESIDENTE: F.to Giorgio SIMEONI
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

M

Allegato A

REPERTORIO N. DEL

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE LAZIO
ROMA

CONVENZIONE

La Regione Lazio, di seguito denominata Regione, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 212 codice fiscale: 80143490581, in persona del Direttore del Dipartimento Sociale, Dr. Salvatore Cirignotta, nato a Vittoria (RG) il 26.10.1954, codice fiscale:CRGSVT54R26M088K, in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n. 1316 del 1 ottobre 2002

E

Cinecittà Holding s.p.a., Partita Iva 00915871008, con sede legale in Roma, in Via Tuscolana 1055, di seguito denominata Cinecittà, in persona del suo legale rappresentante, Direttore Generale, Prof. Alessandro Usai, nato a Imperia il 23 agosto 1971, codice fiscale SUA I.SN 71M23 E290D, domiciliato per la carica presso la sede della società medesima

PREMESSO

che la legge regionale del Lazio 12 agosto 1996, n.35, detta norme per il funzionamento del Centro Audiovisivo della Regione Lazio, definendo le finalità della Regione per la valorizzazione dell'identità regionale e la promozione del territorio per la cui realizzazione la Giunta regionale può stipulare accordi e convenzioni con istituzioni, enti, aziende, cineteche e mediateche, biblioteche e musei specializzati, con il servizio pubblico radiotelevisivo e con emittenti private;

che la Giunta Regionale, con propria deliberazione n. 1349 del 19.12.2003 ha approvato lo schema del Protocollo d'intesa tra Regione Lazio e Cinecittà Holding spa, in seguito sottoscritto dalle parti per la realizzazione del servizio di Film Commission nel Lazio al fine di favorire il coordinamento, lo sviluppo e la promozione delle attività cinematografiche all'interno del Lazio;



TANTO PREMESSO E CONSIDERATO
LE PARTI COME SOPRA INDICATE CONVENGONO QUANTO SEGUE:

ART. 1

Le premesse e quanto su considerato formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2

(Adempimenti di Cinecittà)

Cinecittà si impegna:

- 1) A realizzare l'attività di Lazio Film Commission in tutti i suoi aspetti, così come descritta nel protocollo d'intesa, con particolare riferimento agli Art. 2 e 3, curando che tutte le obbligazioni relative siano perfezionate entro i termini di legge.
- 2) A curare che, in tutte le azioni di comunicazione esterna del progetto, a mezzo di pubblicazioni, comunicati, interventi su mezzi di comunicazione o altro, sia sempre evidenziato il ruolo di promozione e sostegno svolto dalla Regione.
- 3) A inviare alla Regione un rapporto sullo svolgimento dell'attività e sui risultati ottenuti.

ART. 3

(Adempimenti della Regione)

La Regione si impegna ad erogare a Cinecittà a valere sull'esercizio finanziario 2004, un finanziamento complessivo pari a € 150.000,00 di cui il 50% a titolo di acconto alla firma della presente convenzione e il restante 50% a saldo a conclusione dell'iniziativa e dietro presentazione di una dettagliata relazione sull'attività svolta, non che del rendiconto finanziario consuntivo, corredato dalla relativa documentazione e redatto secondo le modalità di legge.

ART. 4

(Modalità)

La Regione si riserva la facoltà di procedere alla proporzionale riduzione del finanziamento concesso:

- a) in presenza di documentazione non idonea a giustificare una parte del rendiconto consuntivo presentato;
- b) nell'ipotesi di difformità parziale dell'attività svolta rispetto a quella concordata.

La Regione può inoltre procedere alla revoca del finanziamento:

- a) quando vengano accertate gravi irregolarità nella contabilizzazione della spesa;
- b) quando viene realizzata un'attività diversa da quella prevista.



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

ART. 5
(Verifiche)

La Regione si riserva il diritto di esercitare in ogni tempo con le modalità che riterrà più opportune, verifiche e controlli sugli adempimenti oggetto della convenzione.

ART. 6
(Durata della convenzione)

La presente convenzione avrà durata fino alla completa realizzazione dell'attività, con inizio al 1 gennaio 2004 e termine al 30 giugno 2004.

La convenzione potrà essere tacitamente rinnovata, per il secondo semestre 2004, a fronte di un ulteriore finanziamento di pari importo, con le identiche modalità in essa descritte, a meno di espressa dichiarazione in senso contrario di una delle parti, che va comunicata almeno 30 giorni prima della data di scadenza della presente convenzione.

Potrà inoltre essere rinnovata per l'intero anno solare 2005, con le identiche modalità in essa descritte, se entrambe le parti dichiareranno formalmente tale volontà.

ART. 7
(Norme applicabili)

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano tutte le disposizioni di cui al libro IV del Codice Civile.

ART. 8
(Oneri Fiscali)

Sono a carico dell'Associazione tutte le spese e gli oneri fiscali relativi all'attuazione della presente convenzione secondo le vigenti disposizioni in materia, comprese quelle inerenti la registrazione della convenzione stessa.

ART. 9
(Controversie)

In caso di controversia, le parti convengono, ai sensi dell'art. 28 del Codice di Procedura Civile, che il Foro competente in via esclusiva a giudicare della controversia stessa sia quello di Roma.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SOCIALE
DELLA REGIONE LAZIO
Salvatore Cirignotta

IL DIRETTORE GENERALE
DI CINECITTA' HOLDING SPA
Alessandro Usai

Roma, lì



Handwritten signature of Alessandro Usai.